

Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998¹ è modificata come segue:

Art. 1 lett. p

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:

p.² *commercializzazione*: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi a titolo oneroso o gratuito.

Art. 10 Titolo e cpv. 1 e 2

Esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione

¹ Le esigenze in materia di efficienza energetica e di commercializzazione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.14.³

² Chi offre o commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.14 deve:⁴

- a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute;
- b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'Ufficio federale di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

Art. 11 cpv. 1 lett. e

¹ Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo di energia. Inoltre:

¹ RS 730.01

² Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

- e. per le lampade devono essere fornite informazioni in merito alle prestazioni e alle sostanze contenute.

II

Le appendici 2.2 – 2.11 e 3.4 sono sostituite dalla versione qui annessa.

III

Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.12 – 2.14 secondo la versione qui annessa.

IV

L'appendice 3.8 è modificata secondo la versione qui annessa.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

... 2011

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione: Corina
Casanova

Esigenze per l'efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri; si applica anche agli apparecchi commercializzati non destinati all'uso domestico oppure alla refrigerazione degli alimenti.
- 1.2 Non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice gli apparecchi che sono alimentati principalmente con fonti di energia diverse dalla corrente elettrica, pezzi unici su misura così come apparecchi per applicazioni nel settore delle prestazioni di servizi in cui il prelievo degli alimenti refrigerati viene rilevato da sensori elettronici e le cui informazioni vengono automaticamente trasmesse tramite una connessione di rete a un sistema di controllo remoto per la contabilità delle giacenze. Sono esclusi anche gli apparecchi la cui funzione principale non è la refrigerazione degli alimenti, ad esempio dispenser di cubetti di ghiaccio oppure di bevande fredde come apparecchi singoli.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi ai sensi del punto 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell'efficienza energetica IEE è inferiore a 42 in conformità al regolamento (UE) n.1060/2010⁶.
- 2.2 Inoltre, apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione di natura diversa da quelli a compressore possono essere commercializzati se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell'efficienza energetica IEE è inferiore a 125 conformemente al regolamento (UE) n. 1060/2010. A partire dal 1° luglio 2015 l'indice dell'efficienza energetica IEE dovrà essere inferiore a 110.

⁵ Originaria appendice 1.2. Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 1537.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 1538 e la relativa classificazione in base alla direttiva 1060/2010⁹;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

⁷ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

⁸ Vedi nota al n. 3.

⁹ Vedi nota al n. 2.1.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere effettuate conformemente al regolamento (UE) n. 1060/2010¹⁰.
- 7.2 Chiunque offre o commercializza frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al più tardi solo fino al 30 giugno 2012 in conformità alle esigenze della presente appendice¹¹ valide fino al 31 dicembre 2011.

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice¹² valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.

¹⁰ Vedi nota al n. 2.1.

¹¹ RU **2002** 181, **2003** 4747, **2004** 4709, **2006** 2411, **2008** 1223, **2009** 3473, **2009** 6837, **2010** 6125.

¹² RU **2002** 181, **2003** 4747, **2004** 4709, **2006** 2411, **2008** 1223, **2009** 3473, **2009** 6837, **2010** 6125.

Esigenze per l'efficienza energetica di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico.
- 1.2 Le esigenze secondo il numero 7.1 lett. a e b non si applicano alle seguenti lampade:
 - a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
 - b. lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
 - c. lampade con riflettore;
 - d. lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
 - e. lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm);
 - f. lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.
- 1.3 Le esigenze secondo il numero 2 non si applicano alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁴.

¹³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4. dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

¹⁴ Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009 (L 247 del 19.9.2009, pag. 3), rettificata tramite rettifica, GU L 288 del 4.11.2009, pag. 40.

2 Esigenze per la commercializzazione

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁵.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati secondo le pertinenti norme europee EN¹⁶.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale della lampada;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
- f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

¹⁵ Vedi nota al n. 1.3.

¹⁶ Il testo delle norme EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi:

- a. alla direttiva 92/75/CEE¹⁷ e
- b. alla direttiva 98/11/CE¹⁸ e
- c. al regolamento (CE) n. 244/2009¹⁹.

7.2 Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull'imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al 7.1 c.

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice²⁰ valide il 31 dicembre 2010 devono essere ritirati dal mercato.

¹⁷ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

¹⁸ Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

¹⁹ Vedi nota al n. 1.3.

²⁰ RU 2008 1223, 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.

Esigenze per l'efficienza energetica di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi designati al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010²².

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo il regolamento (UE) citato al numero 2 e la norma europea EN 60456²³.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

²¹ Originaria appendice 3.1. Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

²² Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21, rettificata tramite rettifica, GU L 298 del 16.11.2010, pag. 87.

²³ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 60456²⁴, al regolamento (UE) n. 1015/2010²⁵ e al regolamento (UE) n. 1061/2010²⁶ nonché alla relativa classificazione in base a quest'ultimo;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre caratteristiche degli apparecchi così come l'etichettatura devono essere riportate conformemente al regolamento (UE) n. 1061/2010²⁷ e al regolamento (UE) n. 1015/2010²⁸.

²⁴ Vedi nota al n. 3.

²⁵ Vedi nota al n. 2.

²⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47.

²⁷ Vedi nota al n. 5 lett. d.

²⁸ Vedi nota al n. 2.

- 7.2 Chiunque offre o commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012.

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice²⁹ valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.

²⁹ RU 2002 181, 2009 3473, 2009 6837, 2010 6125.

Esigenze per l'efficienza energetica delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla direttiva 95/13/CE³¹, per il ciclo di programma «cotone asciutto» consumano al massimo 0,51 kWh di energia elettrica per ogni kg di carico. Per le asciugabiancheria che funzionano in base al principio di condensazione questo valore è pari a 0,55 kWh/kg di carico.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121³².

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;

³⁰ Originaria appendice 3.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu 2009 (RU **2009** 3473) e il n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

³¹ Direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico, GU L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

³² Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121³³ e la relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE³⁴;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi:

- a. alla direttiva 92/75/CEE³⁵ e
- b. alla direttiva 95/13/CE³⁶.

³³ Vedi nota al n. 3.

³⁴ Vedi nota al n. 2.

³⁵ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

- 7.2 Chiunque offre o commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi non conformi al numero 2 della presente appendice devono essere ritirati dal mercato.

³⁶ Vedi nota al n. 2.

Esigenze per l'efficienza energetica delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle definizioni e alla procedura d'omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE³⁸ e alla norma EN 50229³⁹.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229⁴⁰.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

³⁷ Originaria appendice 3.5. Introdotta dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

³⁸ Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

³⁹ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

⁴⁰ Vedi nota al n. 2.

- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229⁴¹ e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE⁴²;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e dell'effetto pulente nonché l'etichettatura devono essere conformi:
 - a. alla direttiva 92/75/ CEE ⁴³ e

⁴¹ Vedi nota al n. 2.

⁴² Vedi nota al n. 2.

b. alla direttiva 96/60/CE⁴⁴.

7.2 Chiunque offre e commercializza lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice devono essere ritirati dal mercato.

⁴³ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁴⁴ Vedi nota al n. 2.

Esigenze per l'efficienza energetica dei forni elettrici con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete.
- 1.2 Sono esclusi:
- a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
 - b. gli apparecchi portatili non destinati ad installazioni componibili fisse e con massa inferiore ai 18 kg.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro consumo di energia, conformemente alla direttiva 2002/40/CE⁴⁶ e alla norma EN 50304⁴⁷, è inferiore a:

- a. per apparecchi con compartimenti di piccolo volume con un volume netto inferiore a 35 litri: 0,80 kWh di energia elettrica;
- b. per apparecchi con compartimenti di medio volume con un volume netto compreso fra 35 e meno di 65 litri: 1,00 kWh di energia elettrica;
- c. per apparecchi con compartimenti di grande volume con un volume di 65 litri o più: 1,40 kWh di energia elettrica.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50304⁴⁸.

⁴⁵ Originaria appendice 3.7. Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4747). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RS **2011** ...).

⁴⁶ Direttiva 2002/40/CE, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45.

⁴⁷ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

⁴⁸ Vedi nota al n. 2.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche della ventilazione e dell'isolamento nonché altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50304⁴⁹ e la relativa classificazione in base alla direttiva 2002/40/CE⁵⁰;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

⁴⁹ Vedi nota al n. 2.

⁵⁰ Vedi nota al n. 2.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi:
- a. alla direttiva 92/75/CEE⁵¹ e
 - b. alla direttiva 2002/40/CE⁵².
- 7.2 Chiunque offre o commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice devono essere ritirati dal mercato.

⁵¹ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁵² Vedi nota al n. 2.

Esigenze per l'efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

1 Campo d'applicazione

- 1.1 In conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008⁵⁴, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.
- 1.2 Sono escluse:
- a. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006⁵⁵;
 - b. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale superiore a 300 volt;
 - c. pezzi singoli che non vengono commercializzati su larga scala;
 - d. apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita inferiore a 6 volt e un'intensità di corrente di uscita di almeno 550 milliampere.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 1275/2008⁵⁶.
- 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato II numero 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 le esigenze dell'allegato II numero 2 di detto regolamento.

⁵³ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45.

⁵⁵ Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

⁵⁶ Vedi nota al n 1.1.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 62087⁵⁷ della Commissione Elettrotecnica Internazionale o della norma EN 62301⁵⁸.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

⁵⁷ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

⁵⁸ Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2010 conformemente al numero 2 della presente appendice⁵⁹, devono essere ritirati dal mercato per il 1° gennaio 2012.

In deroga a quanto sopra esposto, gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) in un numero di pezzi ridotto che al più tardi dal 31 dicembre 2009 si trovavano in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e le cui giacenze previste fino al 1° ottobre 2011 sono state notificate all'Ufficio federale dell'energia, possono essere liquidati ancora fino al 30 giugno 2012.

⁵⁹ RU 2009 3473

Esigenze per l'efficienza energetica di set top box con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi prodotti in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box;
- b. apparecchi televisivi con decoder digitale integrato;
- c. apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e
- d. convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 8) della Commissione UE del 15 luglio 2009⁶¹.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62301 o la norma IEC 62087⁶² della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;

⁶⁰ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁶¹ http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/html/standby_initiative.htm

⁶² Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012 in base alle esigenze della presente appendice⁶³ valide fino al 31 dicembre 2011.

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice⁶⁴ valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.

⁶³ RU **2009** 3473, **2009** 6837, **2010** 6125.

⁶⁴ RU **2009** 3473, **2009** 6837, **2010** 6125.

Esigenze per l'efficienza energetica di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz, con una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli, destinati a un funzionamento continuo.
- 1.2 Sono esclusi i motori conformemente al regolamento (CE) n. 640/2009⁶⁶, art. 1 n. 2.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 I motori di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze del regolamento (CE) n. 640/2009⁶⁷, art. 3 e allegato I.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30⁶⁸ della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

⁶⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26.

⁶⁷ Vedi nota al n. 1.2.

⁶⁸ Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- b. descrizione del motore;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

L'indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi al regolamento (CE) n.640/2009⁶⁹, allegato I, numero 2.

⁶⁹ Vedi nota al n. 1.2.

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice⁷⁰ valide il 31 dicembre 2011 devono essere ritirati dal mercato.

⁷⁰ RU **2009** 3473, **2009** 6837, **2010** 6125.

Esigenze per l'efficienza energetica di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che:
- a. servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa;
 - b. producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;
 - c. sono fisicamente separati dall'unità alla quale forniscono corrente (dispositivo separato);
 - d. sono costantemente o temporaneamente collegati all'apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e
 - e. dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.
- 1.2 Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alogene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 278/2009⁷².
- 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio 2011 quelle dell'allegato I numero 1 lettera b di detto regolamento.

⁷¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3473). Aggiornata dal n. I dell'O del 4 dic. 2009 (RU **2009** 6837), dal n. II dell'O del 10 dic. 2010 (RU **2010** 6125) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁷² Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3.

3 Procedura d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62301⁷³ della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati della procedura d'omologazione energetica di cui al numero 3;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;

⁷³ Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice devono essere ritirati dal mercato.

Esigenze per l'efficienza energetica di apparecchi televisivi elettrici

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/2009⁷⁵.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica del regolamento (CE) n. 642/2009⁷⁶.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base al regolamento (CE) n. 642/2009⁷⁷, allegati II e III.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

⁷⁴ Introdotta dal n. III dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁷⁵ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42.

⁷⁶ Vedi nota al n. 1.

⁷⁷ Vedi nota al n. 1.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali misurazioni, volume (o volumi), caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al regolamento europeo (CE) n. 642/2009⁷⁸ e alla relativa classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1062/2010⁷⁹;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni ed etichettatura

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1062/2010⁸⁰.
- 7.2 Chiunque offre o commercializza apparecchi televisivi deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

⁷⁸ Vedi nota al n. 1.

⁷⁹ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, GU. L 314 del 30.11.2010, pag. 64.

⁸⁰ Vedi nota al n. 5 lett. d.

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012.

Esigenze per l'efficienza energetica di circolatori elettrici senza premistoppa

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/2009⁸².

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica di cui al regolamento (CE) n. 641/2009⁸³.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base al regolamento (CE) n. 641/2009⁸⁴, allegati II e III.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

⁸¹ Introdotta dal n. III dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁸² Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35.

⁸³ Vedi nota al n. 1.

⁸⁴ Vedi nota al n. 1.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al regolamento europeo (CE) n. 641/2009⁸⁵;
- e. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione dell'efficienza energetica e informazioni sul prodotto

L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi al regolamento (CE) n. 641/2009⁸⁶, allegato I, numero 2.

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 31 dicembre 2012.

⁸⁵ Vedi nota al n. 1.

⁸⁶ Vedi nota al n. 1.

Esigenze per l'efficienza energetica di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, alle lampade a scarica ad alta intensità e agli alimentatori e agli apparecchi di illuminazione, anche se integrati in altri prodotti che consumano energia.
- 1.2 Si applicano le definizioni conformemente alla direttiva 2005/32/CE⁸⁸, integrate da quelle del regolamento (CE) n. 245/2009⁸⁹, articolo 2.
- 1.3 Sono esclusi dal campo d'applicazione gli apparecchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) 245/2009.
- 1.4 Per le informazioni sul prodotto conformemente al punto 7.1, lett. a e b, il campo d'applicazione è limitato allo spettro di prestazioni per uso domestico. Non si applica a:
 - a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
 - b. lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
 - c. lampade con riflettore;
 - d. lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
 - e. lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm);

⁸⁷ Introdotta dal n. III dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁸⁸ Direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29, sostituita dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) in vigore dal 20.11.2009.

⁸⁹ Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 (L 104 del 24.4.2010, pag. 20), rettificata tramite rettifica, GU L 163 del 30.6.2010, pag. 43.

- f. lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 245/2009⁹⁰.

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate al numero 1.1 vengono misurati conformemente alle pertinenti norme europee.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione della lampada;
- c. dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. una descrizione generale della lampada;
- b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
- c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
- d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
- e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;

⁹⁰ Vedi nota al n. 1.2.

- f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio d'omologazione

L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

- a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
- b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato;
- c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;
- d. gestisca un sistema di documentazione appropriato;
- e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi:

- a. alla direttiva 92/75/CEE⁹¹ e
- b. alla direttiva 98/11/CE⁹² e
- c. al regolamento (CE) n. 245/2009⁹³, allegato III.

7.2 Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché le informazioni sul prodotto di cui al numero 7.1 figurino sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo ancora fino al 30 giugno 2012.

⁹¹ Direttiva 92/75/CCE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

⁹² Direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

⁹³ Vedi nota al n. 1.2.

Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.
- 1.2 Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell'apparecchio deve essere conforme al regolamento (CE) n.1059/2010⁹⁵.
- 2.2 Chiunque offre o commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242. Per quanto riguarda le tolleranze ammesse è determinante il regolamento (UE) n. 1059/2010⁹⁶.

4 Disposizione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice devono essere ritirati dal mercato al più tardi entro il 30 giugno 2012.

⁹⁴ Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU **2002** 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU **2003** 4747), dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. II dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).

⁹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia nelle lavastoviglie per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

⁹⁶ Vedi nota al n. 2.1.

Appendice 3.8⁹⁷
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 2.2 Chiunque offre o commercializza condizionatori d'aria per uso domestico deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

⁹⁷ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giugno 2006 (RU **2006** 2411). Aggiornata dal n. IV dell'O del ..., in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** ...).